

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3440**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, ZANCAN, BUCCIERO,  
CIRAMI, DALLA CHIESA, CALVI, BOBBIO, CENTARO, BOREA  
e MANFREDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2005**

—————

Modifica all’articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, in  
materia di indennità spettanti ai magistrati dei tribunali delle  
acque pubbliche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema dei tribunali delle acque pubbliche è caratterizzato da una struttura centrale, il Tribunale superiore, e da otto tribunali regionali (in realtà interregionali), cui attendono nel complesso quarantuno magistrati togati effettivi, cui sono da aggiungersi i membri tecnici e i supplenti.

Il Tribunale superiore è composto da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che ha funzioni di presidente, da quattro consiglieri di cassazione e da quattro consiglieri di Stato, nonché da tre tecnici ingegneri scelti tra gli iscritti nei relativi ordini professionali e designati dal presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche al Consiglio superiore della magistratura, che ne delibera la nomina, con successiva formalizzazione della stessa attraverso un decreto ministeriale.

Si tratta, dunque, di nove magistrati (oltre i tre ingegneri) necessariamente appartenenti alle supreme magistrature, ordinaria ed amministrativa, che sono nominati per un periodo (rinnovabile) di cinque anni con decreto del Ministro della giustizia e che sono assegnati al Tribunale per svolgervi funzioni giurisdizionali.

Le stesse si aggiungono, fatta eccezione per il presidente, a quelle cui gli stessi sono tenuti presso gli uffici di rispettiva appartenenza.

I detti magistrati sono impegnati in udienze (collegiali ed istruttorie) a cadenza sostanzialmente settimanale, che si aggiungono - come detto - a quelle normalmente tenute nell'ambito dei rispettivi uffici; redigono personalmente in via informatica tutti i provvedimenti che depositano; curano l'aggiornamento tecnico-professionale necessario per la specifica materia.

Agli stessi compete un'indennità aggiuntiva, per tale attività svolta, che - inizialmente stabilita con la legge 1° agosto 1959, n. 704 - non è più stata oggetto di alcuna rivalutazione.

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, si è infatti limitato alla semplice conversione in euro degli importi a suo tempo fissati, senza procedere ad alcun adeguamento.

L'indennità è in definitiva quella stessa di quarantasei anni fa, ed è pari a euro 15,50 mensili per ciascun togato (ivi compreso il presidente).

Non diversamente stanno le cose per i trentadue magistrati togati che operano presso i tribunali regionali: compete ai relativi presidenti un'indennità di euro 11,36 mensili, mentre quella per i consiglieri effettivi è fissata in euro 9,30.

Diversamente invece è per componenti tecnici (sia i tre ingegneri addetti al Tribunale superiore, sia i membri aggiunti nei tribunali regionali), per i quali il già citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, ha individuato un'indennità di euro 100, per ciascuna udienza cui gli stessi siano chiamati a prendere parte.

L'entità dei detti importi, già probabilmente modesti nell'anno 1959, si sottraggono ora, a distanza - come ricordato - di ben quarantasei anni, a qualsiasi aggettivazione, tenendo oltretutto conto del fatto che la materia, in cui la funzione giurisdizionale è svolta, ha carattere assolutamente specialistico, comporta normalmente la risoluzione di complesse questioni di diritto e si rivolge alla regolazione di controversie che hanno generalmente elevatissimo valore ed entità.

Di qui la realistica preoccupazione, che va doverosamente aggiunta ad ogni altra considerazione, secondo cui l'irrelevante compenso offerto ai magistrati, in aggiunta alla retribuzione percepita per il normale lavoro che essi svolgono, può suonare da disincentivo per quanti potrebbero risultare i possibili aspiranti, con conseguente non adeguata copertura di una funzione giurisdizionale di grande rilievo.

Con la proposta che è ora sottoposta all'esame del Senato è praticato, attraverso la tecnica della novellazione, un aggiornamento delle sopra ricordate indennità di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704, limitatamente a quelle spettanti ai componenti togati dei tribunali (giacchè - come detto - quelle relative ai membri tecnici già sono state di recente aggiornate).

L'aggiornamento tiene in qualche maniera conto dei coefficienti, così come calcolati dall'ISTAT, di trasformazione della moneta per effetto del tempo trascorso.

Dalla disposizione è peraltro esclusa la posizione del presidente del Tribunale superiore delle acque, che svolgendo unicamente tale funzione, già è retribuito con il trattamento economico onnicomprensivo previsto per l'ex grado II dell'ordinamento gerarchico.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge fissa, dunque, le nuove misure dell'indennità, che è stabilita in euro 1.000, 700 e 500, rispettivamente per i magistrati del Tribunale superiore, escluso - come detto - il presidente, per i presidenti e per i consiglieri effettivi dei tribunali regionali.

La decorrenza della nuova indennità è prevista a far tempo dal 1° gennaio 2005.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge aggiunge, inoltre, un ulteriore comma all'articolo 1 della richiamata legge n. 704 del 1959, mirando a stabilire un automatismo per il successivo adeguamento dell'indennità, che dovrà avere luogo, di trien-

nio in triennio, con le modalità già ora in atto in forza degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge interviene, viceversa, sul terzo comma della citata legge n. 704 del 1959, aggiungendo - nell'ambito dello stesso - una previsione di compenso anche per i componenti supplenti togati del Tribunale superiore, che risultano ad oggi ignorati.

Il tipo di compenso è quello già ora stabilito, e cioè nella forma della indennità per udienza.

L'articolo 2 individua la copertura finanziaria del disegno di legge, che è calcolata in funzione del numero dei magistrati in servizio, interessati dalla nuova proposta, con l'aggiunta di un importo di euro 4.500 che è relativo alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) (si è prefigurata la necessità di un magistrato togato supplente per ciascuna delle udienze che sono tenute nel corso dell'anno, e che sono circa quarantacinque, sebbene l'esperienza abbia - per la verità - insegnato che il ricorso a tali magistrati è assolutamente del tutto episodico).

L'obiettivo del disegno di legge, è - come sopra accennato - quello di ridare concretezza economica (e dignità) al compenso a suo tempo stabilito dalla legge. Si aggiunge, tuttavia, dopo la novella introdotta con il citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, la necessità di riparare ad una palese incongruenza: cioè al fatto che, attraverso il meccanismo dell'indennità per udienza, risultano conseguire, nel complesso, un compenso maggiore per il lavoro svolto i componenti a cui - in funzione di membri tecnici sono attribuite attività di minor onere. Fra tutte, non quelle della redazione delle sentenze e, in generale, dei provvedimenti, che restano di esclusiva competenza dei magistrati togati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1  
della legge 1° agosto 1959, n. 704)*

1. All'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'indennità fissa mensile lorda spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, a ciascuno dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è determinata, dal 1° gennaio 2005, in euro 1.000 per i magistrati del Tribunale superiore, escluso il presidente, ed in euro 700 per i presidenti effettivi ed in euro 500 per i consiglieri effettivi dei Tribunali regionali»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'indennità di cui al primo comma è adeguata di diritto ogni triennio, secondo quanto previsto negli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27».

c) al terzo comma, dopo le parole: «è corrisposta» sono inserite le seguenti: «ai magistrati del Tribunale superiore, nonché».

## Art. 2.

*(Norma di copertura)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 202.256 annui a decorrere dall'anno 2005,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





